



IL BILANCIO 2022

A cura di Fabio Landuzzi
Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

Webinar di Studi del 12 aprile 2023

- **LA PROROGA DELLE NORME «EMERGENZIALI»**
- **LA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI**
- **LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI BONUS FISCALI**
- **ALCUNE POSSIBILI VOCI CRITICHE DEL BILANCIO 2022**
- **LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DELL'ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI**
- **L'USO DEI DATI DEL BILANCIO PER LA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DI SQUILIBRI DI GESTIONE**





La proroga delle norme emergenziali

*Assemblee «a distanza» - Perdite 2022
«congelate» – Facoltà di sospendere gli
ammortamenti 2022 e 2023*



1. Possibili le assemblee «a distanza» fino al 31 luglio 2023

Il DL 186/2022 («Milleproroghe 2023»)

ha prorogato fino al 31 luglio 2023

- L'art. 106, co. 2: la «**tenuta**» delle assemblee **anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario, a condizione che siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto
- L'art. 106, co. 3: nelle SRL, in deroga alle disposizioni statutarie, la possibilità che le decisioni siano assunte con consultazione scritta e **consenso espresso per iscritto**

2. Perdite d'esercizio 2022 «congelate» (Art. 3, co. 9, DL 198/2022)

E' estesa anche alle **perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022** la speciale disciplina facoltativa dell'art. 6, co. 1, del DL 23/2020, ovvero:

- La **sospensione per 5 anni degli obblighi di riduzione del capitale** per perdite, e della **causa di scioglimento anticipato** della società per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge, altrimenti prescritte dagli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, 2482-ter, 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies, c.c.

Effetti

- La sospensione si applica alle perdite «**emerse**» nel bilancio (e/o nelle situazioni infrannuali) relativo/e ad **esercizi in corso al 31 dicembre 2022**
- Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 è «*posticipato al **quinto esercizio successivo***»
- In caso di riduzione del **capitale al di sotto del minimo legale** (artt. 2447 e 2482-ter, c.c.), l'assemblea può rinviare la decisione alla chiusura del **quinto esercizio successivo**. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per perdita del capitale
- Le **perdite** devono essere **distintamente indicate nella Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti della loro origine e delle movimentazioni intervenute

Non sono in ogni caso sospesi

- L'art. 2486, c.c.: l'obbligo di “**gestione conservativa**” per gli amministratori al verificarsi della causa di scioglimento anticipata
- L'art. 2086, c.c.: dovere degli amministratori di attivarsi senza indugio per l'**adozione** e l'**attuazione** di uno degli **strumenti di superamento della crisi** ed il recupero della continuità aziendale
- Il **Postulato della «continuità aziendale»**: gli amministratori devono considerare le **effettive prospettive di recupero delle perdite** nel quinquennio
- Il dovere di informare le scelte di gestione a criteri che tengano conto anche degli **interessi dei creditori** (non peggiorare lo squilibrio patrimoniale finanziario della società)

Ricordiamoci le indicazioni del CNDCEC

- Usare sempre valutazioni «**ragionevoli e prudenti**», applicando la norma con «**modalità selettive e non indiscriminate**»
- La decisione va «**illustrata e motivata con particolare attenzione**» soprattutto se già applicata negli anni precedenti
- In caso di obblighi ex art. 2447, c.c. (art. 2482-ter, c.c.) applicare valutazioni «**prudenti ed equilibrate anche nell'interesse di creditori**»
- Verificare le «**concrete prospettive**» del futuro riassorbimento delle perdite ricorrendo ad una «**pianificazione quinquennale**»
- Verificare in concreto la «**sussistenza della continuità aziendale**» perché non viene derogata dalla norma

3. Ammortamenti «sospesi» anche per i bilanci 2022 e 2023 (Art. 3, co. 8, DL 198/2022)

E' estesa anche all'**esercizio in corso al 31 dicembre 2023** la facoltà, già prevista per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e **2022**, dall'art. 60, co. 7-bis, del DL 104/2020, di poter **sospendere**, in tutto o in parte, l'imputazione al conto economico dell'esercizio degli **ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali**.



La facoltà di non imputare gli ammortamenti

- E' consentito **non effettuare** l'imputazione al conto economico dell'intera quota di **ammortamento** (o di **una sua parte**) del costo delle **immobilizzazioni materiali** ed **immateriali**.
- Riguarda solo le **imprese OIC Adopter** (anche per microimprese); **Non si applica** ai soggetti **IAS Adopter**
- Si applica al bilancio dell'esercizio **in corso al 31 dicembre 2022** ed anche al **31 dicembre 2023**, non distinguendo i soggetti che avevano / non avevano già fruito della norma

Perimetro di applicazione e alcune riflessioni

- E' possibile per **tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali** (anche avviamento e spese pluriennali), anche quelle **acquistate nel 2022**
- E' possibile anche solo per **alcune Immobilizzazioni**
- **Non si possono sospendere** le quote capitale implicite nei canoni di **locazione finanziaria**
- **Non è sospeso l'OIC 9:** obbligo di svalutare in caso a di **perdite durevoli di valore**
- Attenzione alle **Immobilizzazioni** che hanno una **durata legale finita**
- Attenzione alla gestione del **doppio binario civilistico-fiscale**
- Per il revisore, necessario «**richiamo di informativa**» nella **relazione di revisione** al bilancio 2022

Effetti contabili della sospensione degli ammortamenti

- Effetti sul **piano di ammortamento**; due ipotesi:
 1. **Revisione del piano di ammortamento**: la quota «sospesa» viene imputata nel **conto economico dell'esercizio successivo**, e sono differite le quote successive. L'effetto è un **prolungamento del piano di ammortamento** originario
 2. **Rideterminazione delle quote di ammortamento**: non si effettua nessuna modifica della durata del piano di ammortamento, e quindi la **quota «sospesa»** viene caricata a **incremento delle quote future**

L'obbligo della Riserva indisponibile

- Obbligo di destinare ad una **riserva di utili indisponibile** un ammontare “*corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata*”. Se:
 - l'**Utile 2022 non è sufficiente**: si utilizzano riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti nel bilancio; e se
 - anche le **riserve disponibili non sono sufficienti**, il vincolo è rinviato agli esercizi seguenti i cui utili dovranno essere destinati alla formazione della riserva indisponibile
- La «*riserva indisponibile ex L. 126/2020*» va separatamente indicata fra le «Altre riserve» del patrimonio netto (Voce A.VI)
- La «*riserva indisponibile ex L. 126/2020*» può essere **utilizzata solo per la copertura di perdite**

La riserva indisponibile

- Quale importo vincolare a riserva indisponibile? **Al lordo o al netto delle imposte differite?** Per OIC, è l'importo netto
- Il vincolo si crea con la destinazione dell'**utile esercizio 2022** (o utili degli esercizi successivi) in sede di approvazione bilancio, o se si utilizzano **riserve disponibili** già iscritte, anche solo in **Nota integrativa**
- Modalità di **«liberazione» della riserva**: con l'imputazione della quota di ammortamento sospesa, o con il realizzo dell'Immobilizzazione

L'informativa in Nota integrativa

- La Nota integrativa deve rendere **un'informativa completa** in relazione ai seguenti aspetti:
 - Le **“ragioni della deroga”**
 - L’**“iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile”**
 - L’**“influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio”**
- Le **«ragioni»** saranno principalmente l'alleggerimento dell'impatto negativo dell'emergenza sull'andamento della gestione nel 2022

Gli effetti fiscali della sospensione degli ammortamenti

- Co. 7-quinquies: “la **deduzione della quota di ammortamento** (...) è **ammessa alle stesse condizioni** e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico”.
- La **deduzione fiscale non è obbligatoria** bensì facoltativa
- Nessun effetto su **superammortamento** e **iperammortamento**: proseguono le variazioni in diminuzione secondo il piano ordinario
- Per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile occorre fare riferimento ai piani di ammortamento **effettivamente utilizzati dal contribuente** negli esercizi precedenti.



La correzione degli errori contabili

La rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili

La modifica all'art. 83 del Tuir

L'art. 8, co. 1, lett. b), e 1-bis, DL 73/2022 (in vigore dal periodo d'imposta in corso al 20/8/2022) intitolato «*Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e **disposizioni in materia di errori contabili***» ha modificato l'art. 83, co. 1, del Tuir:

- i. I **criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali** (Ires e Irap) anche in relazione alle **poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili**
- ii. Sono **esclusi** i componenti negativi di reddito per i quali è **scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa** ex art. 2, co. 8, Dpr 322/1988
- iii. Vale solo per i soggetti che determinano il reddito d'impresa in **derivazione rafforzata** e con un **bilancio soggetto a revisione legale**

Quali effetti produce la modifica normativa?

- La *ratio legis* è attribuire «**rilevanza fiscale alla correzione degli errori nell'esercizio in cui viene effettuata in conformità ai principi contabili esistenti**» (v. Relazione illustrativa). Si può parlare di «competenza allargata» (Assonime, Circ. 31-2022)?
- Va superato il precedente orientamento dell'AF (v. Circ. nr. 7/2011 e 31/2013) secondo cui la **derivazione rafforzata non poteva essere invocata** per dare rilevanza fiscale alla correzione di errori perché non si tratterebbe di «*differenti regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale*» per cui gli oneri rilevati per la correzione degli errori contabili non sarebbero deducibili per via del «**difetto di competenza**»
- Atteso intervento interpretativo dell'Amministrazione Finanziaria

Cos'è l'errore contabile? L'OIC 29

- Par. 44 (**Errore**): *«l'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili»* (i.e. errori matematici, errori di interpretazione dei fatti, negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile).
- Par. 46 (**Errore rilevante**): quando *«può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio»*; dipende da dimensione e natura dell'errore, e va valutata a seconda delle circostanze.

La differenza fra «errore contabile» e «variazione della stima»

STIMA	ERRORE
<p>«Le stime sono i PROCEDIMENTI ED I METODI in base ai quali si perviene alla determinazione di un VALORE RAGIONEVOLMENTE ATTENDIBILE di attività, passività, costi e ricavi; i CAMBIAMENTI DI STIMA rientrano nel NORMALE PROCEDIMENTO di formazione del bilancio e NON COSTITUISCONO CORREZIONI DI ERRORI O CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI.»</p>	<p><i>«IMPROPRIA O MANCATA applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le INFORMAZIONI ED I DATI NECESSARI per la sua corretta applicazione SONO DISPONIBILI. Possono verificarsi errori a causa di errori MATEMATICI, di ERRONEE INTERPRETAZIONI di fatti, di NEGLIGENZA nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.»</i></p>
<p>Rilevante individuare se la VARIAZIONE DEL DATO di bilancio è dovuta a NUOVE INFORMAZIONI (variazione di stima) o a MANCATA CONSIDERAZIONE di informazioni che erano GIÀ DISPONIBILI (errore)</p>	



Trattamento contabile della variazione di stime e della correzione di errori contabili

VARIAZIONE STIME	CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI
<p>Sempre A CONTO ECONOMICO nell'anno di variazione</p>	<ul style="list-style-type: none">• IRRILEVANTE: a CONTO ECONOMICO dell'esercizio in cui viene scoperto• RILEVANTE: nelle RISERVE di patrimonio (preferibilmente utili e perdite a nuovo) esercizio precedente• Riapprovazione bilancio?

«Un errore è RILEVANTE se può INDIVIDUALMENTE, o INSIEME AD ALTRI errori, influenzare le DECISIONI ECONOMICHE che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

La rilevanza di un errore dipende dalla DIMENSIONE e dalla NATURA dell'errore stesso» (riferimento rilevanza OIC 11)

Perimetro di applicazione della norma fiscale e alcuni aspetti dubbi

- (?) La rilevanza fiscale della correzione dell'errore si riferisce solo a errori circa i “**criteri di imputazione temporale**” o include anche errori di **quantificazione, qualificazione e classificazione**?
- (?) La posta contabile rilevata con la correzione dell'errore deve avere lo **stesso trattamento fiscale** che avrebbe avuto nell'esercizio in cui l'errore fu commesso, oppure secondo le condizioni esistenti nell'esercizio della sua rilevazione?
- (?) Quale deve essere il **bilancio soggetto a revisione legale**?
- (?) La rilevanza fiscale si estende anche **ai fini ACE**, (vedi posizione restrittiva ex Relazione illustrativa al DM 3 agosto 2017)?



La rappresentazione contabile delle operazioni relative ai bonus fiscali

Casi e questioni della rappresentazione in bilancio dei bonus fiscali edilizia e del loro acquisto

I casi

- A. **Impresa committente** che sostiene le spese, matura, trattiene e **utilizza le detrazioni fiscali**
- B. **Impresa che esegue i lavori**, concede lo **sconto in fattura**, matura, trattiene e **utilizza le detrazioni fiscali**
- C. **Impresa committente** che sostiene le spese, matura e **cede il bonus fiscale**
- D. **Impresa che esegue i lavori**, concede lo **sconto in fattura**, matura e **cede il bonus fiscale**
- E. **Impresa terza** che **compra sul mercato il bonus fiscale**

Allo stato attuale, unico riferimento contabile rimane la **Comunicazione OIC del 3 agosto 2021**

Rappresentazione contabile secondo la Comunicazione OIC del 3 agosto 2021

- Richiesta di parere all'OIC da parte dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto «le **modalità di contabilizzazione** per le imprese OIC del cd Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi»
- **I 4 Quesiti** esaminati nella Comunicazione dell'OIC:
 1. Il diritto alla **detrazione fiscale**: contabilizzazione nel bilancio della **committente**
 2. Lo **sconto in fattura**: contabilizzazione nel bilancio della **commissionaria**
 3. La **cessione del credito**: contabilizzazione nel bilancio della **cedente**
 4. La **cessione del credito**: contabilizzazione nel bilancio della **cessionaria**



1. Impresa committente che matura e utilizza la detrazione fiscale (1/2)

- Per l'OIC l'impresa committente matura un beneficio fiscale che si sostanzia in un **credito tributario**
- Il bonus fiscale va qualificato come un **contributo in conto impianti** (par. 86, OIC 16) in quanto:
 - i. E' erogato da un soggetto pubblico
 - ii. E' Finalizzato alla realizzazione di uno specifico investimento
 - iii. E' commisurato al costo dello stesso investimento

Detrazione fiscale: impresa committente (2/2)

- In contropartita del credito tributario, alternativamente:
 - a. Metodo **diretto**: riduzione dell'immobilizzazione materiale
 - b. Metodo **indiretto**: risconto passivo, da rilasciare a conto economico lungo l'ammortamento
- Quale **valore fiscale dell'investimento** ed effetti del metodo adottato per la rilevazione contabile del bonus
- **Credito tributario** (OIC 15): se ricorrono i requisiti per tenere conto del fattore temporale, il credito tributario va iscritto secondo il **criterio del costo ammortizzato** (attualizzazione dell'importo nominale)
- Nel caso in cui la società committente opti per lo **sconto in fattura**, dovrà rilevare il **costo dell'investimento al netto dello sconto** ottenuto

2. Impresa che esegue i lavori, e concede lo sconto in fattura

- Quando la società che ha realizzato i lavori concede lo **sconto in fattura** al committente, acquisisce il diritto a beneficiare della detrazione fiscale e rileva un **credito tributario**.
- La contropartita del **ricavo** della commissionaria è:
 - i. Il **credito verso il cliente**, iscritto al valore nominale; e
 - ii. Il **credito tributario** (per lo sconto in fattura), iscritto al «*valore di mercato*» del bonus fiscale secondo il **criterio del costo ammortizzato**
- Per le valutazioni successive al costo ammortizzato valgono le stesse considerazioni fatte in capo alla committente

Sconto in fattura – Esempio (Bilancio in forma abbreviata)

- *Valore dei lavori: 100,00 (ossia: 90,90 + Iva 10%)*
- *Bonus 110%*
- *Sconto in fattura pari al 100% (quindi, pari a 100,00)*
- *Valore «di mercato» del bonus é pari all'80% (110,00 * 80% = 88,00)*

1. Rilevazione del Ricavo e del Credito tributario

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Crediti tributari	110,00	
Ricavi (valore di mercato del bonus)		88,00
Iva a debito		9,09
Provento finanziario		12,91

2. Risconto del Provento finanziario (5 quote)

Risconto passivo		10,33
Provento finanziario	10,33	

3. Utilizzo del Credito tributario in compensazione

Credito tributario		22,00
Debito tributario	22,00	



3. Impresa committente (o anche l'esecutrice dei lavori) che cede il bonus fiscale

- La cessione del bonus fiscale (cessione di un credito tributario) può generare **un onere o un provento** pari alla **differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore contabile del credito**
- La differenza va rilevata nel conto economico tra gli **oneri finanziari (voce C17** Interessi e altri oneri finanziari) in caso sia negativa, o fra i **proventi finanziari (voce C16.d** proventi diversi dai precedenti) in caso sia positiva
- Classificazione finanziaria: affinità con i **titoli di debito** data dalla possibilità di cedere il credito a terzi i quali a loro volta acquisiscono il diritto a detrarlo dai propri debiti tributari

4. Impresa terza che acquista il bonus fiscale

- L'impresa cessionaria rileva in bilancio un **credito tributario**
- E' un **credito acquisito a titolo oneroso** da iscrivere originariamente al **costo sostenuto**.
- Si applica l'OIC 15: se ricorrono i requisiti, per tenere conto del fattore temporale, il credito tributario va valutato col **criterio del costo ammortizzato**, mediante l'attualizzazione dell'importo. La differenza è imputata a conto economico al momento della rilevazione iniziale

Acquisto del credito e costo ammortizzato: un esempio

Dati di base

Acquisto credito tributario = 1.000 pagato a sconto 800 utilizzo 5 anni - 200 all'anno

Come procedere?

**Iscrizione iniziale credito per prezzo pagato
Calcolo del tasso di interesse effettivo sul credito tributario
Calcolo del credito a bilancio con tasso effettivo**

CALCOLI

Calcolo tasso interesse effettivo (TIE)

Tempo	Capitale
0	-800
1	200
2	200
3	200
4	200
5	200
TIE	7,931%

Credito con costo ammortizzato

Tempo	Inizio	Provento con TIE	Utilizzo credito	Fine
0	0	0	0	800
1	800	63	-200	663
2	663	53	-200	516
3	516	41	-200	357
4	357	28	-200	185
5	185	15	-200	0
Totale proventi		200		

SCRITTURE CONTABILI

1. Iscrizione credito tributario

	Dare	Avere
Credito tributario	1.000,00	
Banca c/c		800,00
Provento finanziario		200,00

2. Rilevazione del credito al costo amm.to

Credito tributario		200,00
Oneri finanziari	200,00	

3. Utilizzo del credito (anno 1)

Credito tributario		200,00
Debito tributario	200,00	
Credito tributario	63,00	
Provento finanziario		63,00



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Semplificazioni e Nota integrativa

- **Bilancio abbreviato e micro imprese:** valgono le stesse regole, fatta salva la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato
- Informativa in **Nota integrativa:**
 - Relativamente ai crediti tributari vanno specificati i criteri di valutazione come richiesto dall'OIC 15
 - Le società committenti devono indicare in Nota integrativa le modalità di rilevazione dei contributi ricevuti (OIC 16)



Alcune possibili voci critiche del Bilancio 2022

*Temi di recuperabilità di valore di
alcune poste dell'attivo*

Temi di recuperabilità di valori dell'attivo

VALUTAZIONE IMPATTO DELLA CONGIUNTURA SULLE ATTIVITÀ PIU' SENSIBILI ISCRITE A BILANCIO



LE PRINCIPALI VOCI DA ESAMINARE IN CASO DI IMPATTI NEGATIVI DELLA CONGIUNTURA

Crediti

Rimanenze

Imposte anticipate

Immobilizzazioni



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1. Crediti verso clienti

**COSA DEVO
CONSIDERARE
NEL
CALCOLO
DEL FONDO
SVALUTAZIONE
CREDITI?**

**RISERVA
SPECIFICA
DEL
FONDO**

*Crediti che
hanno già
manifestato
SIGNIFICATIVI
problemi di
incasso*

**CREDITI AL
LEGALE O
CREDITI IN
PROCEDURA**

*Suggerita analisi delle
singole posizioni e solo se
troppo onerosa
procedere a svalutazione
sulla base di categorie
con stessi profili di rischio*

*Crediti che
hanno già
manifestato
ALCUNI
problemi di
incasso*

**CREDITI
SCADUTI ALLA
DATA DELLA
VALUTAZIONE**

**RISERVA
GENERICA
DEL
FONDO**

*Crediti che
NON hanno
già
manifestato
problemi di
incasso*

**CREDITI A
SCADERE ALLA
DATA DI
VALUTAZIONE**

*Stima basata su dati
storici, correnti o
prospettici a seconda
della loro migliore
rappresentatività*

2. Rimanenze di magazzino

MAGAZZINO- DUE PRINCIPALI ASPETTI

STERILIZZARE INEFFICIENZE PERIODO

OIC 13 PARAGRAFO 29

«L'ammontare dei costi generali fissi attribuito a ciascuna unità prodotta **NON DEVE AUMENTARE IN CONSEGUENZA DI UNA BASSA PRODUZIONE O INATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI.** (...)» altrimenti «(...) si concretizzerebbe nell'attribuzione alle rimanenze di magazzino di **MAGGIORI COSTI DOVUTI AL MANCATO UTILIZZO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA NORMALE.** Tali **MAGGIORI COSTI** non attribuibili ai prodotti in rimanenza sono rilevati come **COSTI DELL'ESERCIZIO**»

STIMA CAPACITÀ PRODUTTIVA NORMALE

VALUTAZIONE MINORE COSTO MERCATO

OIC 13 PARAGRAFO 51

«Il **valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato** (...) è pari alla **stima del PREZZO DI VENDITA** delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, **AL NETTO** dei presunti **COSTI DI COMPLETAMENTO** e dei **COSTI DIRETTI DI VENDITA** (quali, ad esempio, provvigioni, trasporto, imballaggio). Ai fini della determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, occorrerà tenere conto, tra l'altro, del tasso di **OBSOLESCENZA** e dei **TEMPI DI RIGIRO DEL MAGAZZINO**»

DATI PREZZI VENDITA NETTI, LENTO RIGIRO, OBSOLETO

Recuperabilità del valore delle rimanenze

STERILIZZARE INEFFICIENZE DI PERIODO - ESEMPIO

Nel 2021 Alfa aveva prodotto 1.000 prodotti A sostenendo costi diretti per 30.000 e indiretti per 50.000, sfruttando in misura normale la capacità produttiva. La richiesta di mercato del prodotto A è diminuita drasticamente e Alfa ha dimezzato la produzione a 500 unità attivando misure di contenimento dei costi. I costi di produzione sostenuti nel periodo sono stati pari a 60.000 (di cui 15 mila diretti e 45 mila indiretti). Dei 500 prodotti nell'anno ne sono stati venduti 400 alla data di bilancio.

Descrizione	Totali	quantità prodotte	Costo unitario
Costo del prodotto A in condizioni normali	80.000	1.000	80
Costo del prodotto A nel periodo	60.000	500	120
Inefficienza di periodo			40

Riconciliazione costi produzione	Quantità	Costo unitario	Totale
Valorizzazione rimanenze A nel periodo	100	80	8.000
Costo prodotti venduti	400	80	32.000
Inefficienza di periodo a costo	500	40	20.000
Totale costo di produzione			60.000



Recuperabilità del valore delle rimanenze

MINORE FRA COSTO E MERCATO - ESEMPIO

È consigliato elaborare una procedura che consenta per ciascun articolo la comparazione del costo unitario con i listini di vendita correnti e gli altri costi diretti che la società deve sostenere per la commercializzazione del prodotto.

Codice	Qtà	totale			costi diretti				
	31 dic	Euro/000	Cunitario	Pvendita	prov.	altri	Pnetto	VNR	Sval
A	798	22.438	28	57	1	-	56	28	-
B	464	11.178	24	42	1	-	41	17	-
C	85	29.138	343	545	11	2	533	190	-
D	504	9.676	19	33	1	-	32	13	-
E	5	2.339	468	400	8	1	391	-77	-385
F	56	25.260	451	591	12	2	578	127	-
G	21	23.390	1.114	1.343	27	4	1.313	199	-
.....

Recuperabilità del valore delle rimanenze

LENTA ROTAZIONE - ESEMPIO

È consigliato elaborare una procedura che consenta il calcolo dell'indice di rotazione delle scorte sulla base degli utilizzi dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce e prevedere aliquote di svalutazione crescenti basate sull'indice di rotazione stesso (es: indice di rotazione 2 – rappresentativo che la quantità in giacenza si smaltisce in due esercizi – svalutazione 10%). Necessario mantenere costanti nel tempo le % di svalutazione (uniformità criteri valutazione)

Codice	Qtà 31 dic	Utilizzo	Rotazione	Cunitario	Ctotale	%svalut	Svalutaz
A	3.000	1.200	2,5	10	30.000	10%	3.000
B	325	1.000	0,3	2	650	0%	-
C	645	97	6,6	3	1.935	50%	968
D	6.387	1.432	4,5	7	44.709	30%	13.413
E	32	0	0,0	234	7.488	100%	7.488
F	4.335	3.298	1,3	2	8.670	0%	-
G	235	25	9,4	262	61.570	80%	49.256
H	2.345	27	86,9	4	9.380	100%	9.380
.....

Alcune attenzioni specifiche sul valore delle rimanenze finali nel Bilancio 2022

- Valorizzazione a costi standard (o costi non aggiornati a consuntivo) e conseguente possibile «**sottovalutazione**» delle rimanenze finali
- Valorizzazione a costi effettivi: adeguato computo nel costo di produzione dei **contributi ricevuti a riduzione del costo di energia e gas**
- Valorizzazione a costi effettivi e confronto con **recuperabilità** dal prezzo realizzato (o realizzabile) con la vendita

3. Imposte anticipate

ESAME DELLA RAGIONEVOLE CERTEZZA DEL RECUPERO

OIC 25 PARAGRAFO 41

«Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la **RAGIONEVOLE CERTEZZA DEL LORO FUTURO RECUPERO**.
La ragionevole certezza è **COMPROVATA QUANDO**:

- esiste una **PROIEZIONE DEI RISULTATI FISCALI** della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si **EVINCE L'ESISTENZA**, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di **REDDITI IMPONIBILI NON INFERIORI ALL'AMMONTARE DELLE DIFFERENZE** che si annulleranno; e/o
- negli esercizi in cui si **PREVEDE L'ANNULLAMENTO** della differenza temporanea deducibile, vi sono **SUFFICIENTI DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI** di cui si prevede l'annullamento.

IN MANCANZA DI PREVISIONI ATTENDIBILI, NECESSARIO STORNO PARZIALE O TOTALE DELL'ATTIVITÀ



4. OIC 9 – Perdite durevoli di valore

OIC 9 – QUANDO È OBBLIGATORIA LA SVALUTAZIONE?

TUTTE LE VOLTE CHE IL VALORE RECUPERABILE È INFERIORE AL VALORE CONTABILE

«14. Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.»

DEFINIZIONI

**VALORE
RECUPERABILE**

MAGGIORE TRA
VALORE D'USO E
VALORE EQUO DI
UN'ATTIVITÀ, AL
NETTO DEI COSTI DI
VENDITA

VALORE D'USO

VALORE ATTUALE
DEI FLUSSI DI CASSA
ATTESI DA
UN'ATTIVITÀ O DA
UNA U.G.C. (o
determinato con
Metodo
semplificato)

FAIR VALUE

AMMONTARE
OTTENIBILE DALLA
VENDITA DI
UN'ATTIVITÀ IN UNA
TRANSAZIONE
ORDINARIA

**UNITÀ GENERATRICE
DI CASSA**

IL PIÙ PICCOLO GRUPPO
IDENTIFICABILE DI
ATTIVITÀ CHE INCLUDE
L'ATTIVITÀ OGGETTO DI
VALUTAZIONE. GENERA
FLUSSI DI CASSA IN VIA
AUTONOMA RISPETTO
AD ALTRE ATTIVITÀ O
UGC.

Indicatori di perdite durevoli di valore

QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATO IL TEST?

ESISTE UNA INDICAZIONE DI PERDITA DUREVOLE DI VALORE

**NECESSARIO
CONSIDERARE, COME
MINIMO, GLI
INDICATORI PREVISTI
DA OIC 9, PAR. 17**

1. DIMINUIZIONE SIGNIFICATIVA VALORE DI MERCATO DI UN'ATTIVITÀ
2. SIGNIFICATIVE VARIAZIONI NEGATIVE DI AMBIENTE TECNOLOGICO, DI MERCATO, NORMATIVO
3. **TASSI DI INTERESSE AUMENTATI O IN PREVISTO AUMENTO**
4. **VALORE CONTABILE ATTIVITÀ INFERIORE A «FAIR VALUE»**
5. OBSOLESCENZA O DETERIORAMENTO FISICO EVIDENTE DI UN'ATTIVITÀ
6. **INUTILIZZO DELL'ATTIVITÀ,**
7. PREVISTA DISMISSIONE,
8. **ANDAMENTO ECONOMICO NEGATIVO,**
9. RIDUZIONE DELLA VITA UTILE,
10. ALTRE INFORMAZIONI

La stima del «Fair Value»

OIC 9 STABILISCE UNA GERARCHIA DI CRITERI

1

PREZZO PATTUITO IN ACCORDO VINCOLANTE DI VENDITA A CONDIZIONI NORMALI DI MERCATO

PREZZO DI MERCATO IN UN MERCATO ATTIVO

SE NON SONO PRATICABILI I METODI AL PUNTO 1

2

MIGLIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL MERCATO, IN PARTICOLARE RECENTI TRANSAZIONI PER ATTIVITÀ COMPARABILI

La stima del Valore d'Uso

VALORE D'USO – I DUE METODI

APPROCCIO DI BASE

FLUSSI FINANZIARI ATTUALIZZATI

APPLICAZIONE DELLE
METODOLOGIE DI VALUTAZIONE E
STIMA IN LINEA CON IAS 36

BILANCIO ORDINARIO

APPROCCIO SEMPLIFICATO

CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO

APPLICAZIONE SOLO PER CASI
SPECIFICI INDIVIDUATI DAL
PRINCIPIO

BILANCIO ABBREVIATO E MICRO-
IMPRESE

Approccio semplificato – OIC 9

Stima del MARGINE economico (CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO) che la società mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti: riferimento all'INTERA AZIENDA o, se possibile, a suoi RAMI



ORRIZZONTE TEMPORALE MASSIMO 5 ANNI

SI CONSIDERANO GLI ONERI FINANZIARI MA NON LE IMPOSTE

*Se il «**TERMINAL VALUE**» dell'immobilizzazione stimato è **SIGNIFICATIVO**, concorre a formare capacità di ammortamento*

*Superamento test su **INTERO PERIODO**. Se non superato: prima si svaluta l'**AVVIAMENTO**, e poi pro quota le **ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI***



Capacità di ammortamento – Esempio (1/2)

L'ENTE POSSIEDE LE SEGUENTI IMMOBILIZZAZIONI:

ATTIVITÀ	VALORE IN BILANCIO 31/12/22 (€)	VITA RESIDUA (ANNI)	AMMORTAMENTO ANNUO (€)
TERRENI E FABBRICATI	600.000	10	60.000
IMPIANTI E MACCHINARI	510.000	5	102.000
ATTREZZATURE	200.000	5	40.000
TOTALE	1.310.000		

A SEGUITO DI UN ANDAMENTO ECONOMICO NEGATIVO L'ENTE RITIENE NECESSARIO IL TEST



Capacità di ammortamento – Esempio (2/2)

IL CALCOLO DELLA CAPACITA' DI AMMORTAMENTO

(€)	1	2	3	4	5
RICAVI	1.770.000	1.810.000	1.730.000	1.800.000	1.800.000
COSTI OPERATIVI	-1.681.500	-1.629.000	-1.470.500	-1.350.000	-1.350.000
ONERI FINANZIARI	-75.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO	13.500	111.000	204.500	395.000	395.000
CAP. DI AMMORT. TOTALE	1.119.000				
AMMORTAMENTI					
TERRENI E FABBRICATI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
IMPIANTI E MACCHINARI	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
ATTREZZATURE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
TOTALE ANNUO	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
AMMORTAMENTI TOTALI	1.010.000				

TEST SUPERATO PERCHÉ CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO > AMMORTAMENTI





La rappresentazione contabile dell'assegnazione di beni ai soci

*Alcune riflessioni sulla contabilizzazione
dell'assegnazione di beni ai soci e l'impatto
sul patrimonio netto della società*

Fonti di riferimento

La particolarità dell'assegnazione di beni ai soci è che la fuoriuscita del bene (immobilizzazione o merce) non ha come contropartita un prezzo, bensì la riduzione del Patrimonio netto

- La **riduzione del PN** non necessariamente corrisponde al **valore contabile** del bene assegnato

Da qui, le possibili criticità nella rilevazione contabile; le fonti:

- **Soggetti OIC:** la fattispecie non è trattata dai Principi contabili italiani; unico riferimento è il *Documento del CNDCEC del marzo 2016*
- **Soggetti IAS:** il documento di riferimento è l'*IFRIC 17*

Soggetti OIC: tre possibili criteri per la rappresentazione contabile

1. **Metodo del «valore contabile»:** la fuoriuscita del bene viene contabilizzata al suo valore netto contabile
2. **Metodo della «riserva di rivalutazione»:** il maggiore valore reale del bene assegnato rispetto al suo valore contabile viene preventivamente iscritto in una riserva di rivalutazione, poi annullata con l'assegnazione del bene
3. **Metodo della «plusvalenza»:** il maggiore valore reale del bene assegnato rispetto al suo valore contabile conduce alla rilevazione di una plusvalenza nel conto economico della società

1. Metodo del «valore contabile»

L'assegnazione viene rilevata al **valore netto contabile del bene** assegnato, senza emersione di plus / minusvalenze

PRO

- Semplicità
- Nessuna emersione di plusvalenze meramente «valutative» o generate fra parti correlate

CONTRO

- Non esprime in contabilità il reale valore dell'utilità assegnata al socio
- Non è applicabile se il bene non ha VNC positivo

2. Metodo della «riserva di rivalutazione»

L'assegnazione è preceduta dalla rivalutazione del bene al suo **valore di mercato**, con iscrizione di una riserva di PN poi annullata con l'assegnazione ai soci

PRO

- Dà l'evidenza esatta dell'utilità economica ricevuta dal socio
- Permette l'operazione con beni di VNC nullo

CONTRO

- E' una deroga assoluta al principio del costo storico in assenza di una legge speciale di rivalutazione

3. Metodo della «plusvalenza contabile»

L'assegnazione è rilevata al **valore di mercato** del bene e con emersione della plusvalenza (differenza fra valore di mercato e VNC del bene)

PRO

- E' il metodo indicato dal CNDCEC in caso di beni plusvalenti
- Dà l'evidenza esatta dell'utilità economica ricevuta dal socio
- Permette l'operazione con beni di VNC nullo

CONTRO

- Fa emergere una plusvalenza realizzata senza un «prezzo» in contropartita
- Dà impatto economico a vicende fra socio e società, di norma con riflessi solo sul Dubbio l'applicazione senza riserve disponibili capienti



L'uso dei dati del Bilancio per la rilevazione tempestiva di squilibri di gestione

*Quali riflessioni si possono trarre dai dati
del bilancio 2022?*

Adeguati assetti organizzativi e rilevazione tempestiva della crisi (Art. 3, CCII)

L'IMPRENDITORE DEVE

SE INDIVIDUALE:

ADOTTARE MISURE IDONEE A RILEVARE TEMPESTIVAMENTE LO STATO DI CRISI E ASSUMERE SENZA INDUGIO LE INIZIATIVE NECESSARIE A FARVI FRONTE (CO. 1)

SE COLLETTIVO:

ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO AI SENSI DELL'ART. 2086, C.C., AI FINI DELLA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DELLO STATO DI CRISI E DELL'ASSUNZIONE DI IDONEE INIZIATIVE (CO. 2)



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Adeguati delle misure e degli assetti organizzativi (Art. 3, CCII)

IL D.LGS. 83/2022 HA AGGIUNTO IL CO. 3 ALL'ART. 3

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, **le misure di cui al co. 1 e 2 devono consentire di**

RILEVARE EVENTUALI
SQUILIBRI
PATRIMONIALI O
ECONOMICO /
FINANZIARI
RAPPORTATI ALLE
SPECIFICHE
CARATTERISTICHE
DELL'IMPRESA E
DELL'ATTIVITA'

VERIFICARE LA
SOSTENIBILITA' DEI
DEBITI E L'ASSENZA DI
CONTINUITA'
AZIENDALE NEI 12
MESI SUCCESSIVI E
RILEVARE SEGNALI DI
CUI AL CO. 4

RICAVARE LE
INFORMAZIONI PER
UTILIZZARE LA LISTA DI
CONTROLLO
PARTICOLAREGGIATA
E EFFETTUARE IL TEST
PRATICO PER LA
VERIFICA DELLA
RAGIONEVOLE
PERSEGUIBILITA' DEL
RISANAMENTO

Adeguatezza delle misure e degli assetti organizzativi

IL D.LGS. 83/2022 HA AGGIUNTO IL CO. 4 ALL'ART. 3

Costituiscono **segnali** per la previsione di cui al comma 3, ossia per la **previsione tempestiva dell'emersione della crisi**

- A. **DEBITI PER RETRIBUZIONI** SCADUTI DA ALMENO 30 GG. > META' RETRIBUZIONI MENSILI
- B. **DEBITI VERSO FORNITORI** SCADUTI DA ALMENO 90 GG. > DEBITI NON SCADUTI
- C. **DEBITI VERSO BANCHE** SCADUTI/SCONFINANTI DA ALMENO 60 GG. > 5% ESPOSIZIONI TOTALI
- D. **DEBITI VERSO CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI** SUPERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 25-NOVIES, CCII

Debiti verso dipendenti

DEBITO VERSO DIPENDENTI
SCADUTO DA ALMENO 30
GG



50% RETRIBUZIONE MENSILE
COMPLESSIVA

- Debito verso dipendenti scaduto include retribuzione e oneri contributivi
- La retribuzione mensile può essere calcolata anche come media degli ultimi 3 / 6 mesi



Debiti verso fornitori

DEBITO VERSO FORNITORI
SCADUTO DA ALMENO 90
GG



DEBITO VERSO FORNITORI
NON SCADUTO

- E' necessario disporre di uno scadenziario fornitori affidabile e aggiornato
- Attenzione ad assumere le scadenze «effettive» e non quelle solo «nominali»



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Debiti verso istituti di credito

ESPOSIZIONE SCADUTA DA
PIU' DI 60 GG. (LINEE A
SCADENZA)

ESPOSIZIONE SCONFINANTE
DA PIU' DI 60 GG.
(AUTOLIQUIDANTE E
REVOCA)



5% ESPOSIZIONI TOTALI

- E' utile l'impiego della Centrale Rischi nella verifica di scaduti e sconfini



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Debiti verso creditori pubblici qualificati

DEBITO IVA RISULTANTE DALLA
COMUNICAZIONE LI. PE. SCADUTO E
NON VERSATO MAGGIORE:

>

1. EURO 5.000 E
2. 10% VOLUME D'AFFARI ANNO
PRECEDENTE MA
SEMPRE SE MAGGIORE EURO 20.000

DEBITO SCADUTO E NON VERSATO
DERIVANTE DA CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI DA **PIÙ DI 90 GIORNI**:

>

IMPRESE CON DIPENDENTI
1. EURO 15.000 E
2. 30% CONTRIBUTI ANNO
PRECEDENTE
IMPRESE SENZA DIPENDENTI
EURO 5.000

DEBITO SCADUTO E NON VERSATO
DERIVANTE DA PREMI ASSICURATIVI
DA **PIÙ DI 90 GIORNI**:

>

EURO 5.000

DEBITO SCADUTO **PIÙ DI 90 GIORNI**
DERIVANTE DA CREDITI AFFIDATI PER
LA RISCOSSIONE, AUTODICHIARATI O
ACCERTATI:

>

IMPRESE INDIVIDUALI
EURO 100.000
SOCIETÀ DI PERSONE
EURO 200.000
ALTRE SOCIETÀ
EURO 500.000

Lo squilibrio economico

- Incapacità dell'impresa di «**stare sul mercato**» a **condizioni economiche soddisfacenti** (ad es. Ebitda insufficiente)
- **Eccessiva onerosità degli ammortamenti** rispetto ai margini di gestione (ad es. Ebit insufficiente)
- **Eccessiva gravosità degli oneri finanziari** (ad es.. Utile al lordo delle imposte insufficiente)

Lo squilibrio finanziario

- **Flusso di cassa della gestione operativa insufficiente** (causato di norma da squilibrio economico), corretto con autofinanziamento derivante da ritardo nel pagamento dei fornitori
- **Investimenti di rinnovo e sostituzione insufficienti e ritardati** (flusso operativo negativo)
- La **gestione finanziaria compensa lo squilibrio** attraverso:
 - Eccessivo ricorso al debito finanziario
 - Forme improprie di finanziamento
 - Mancato pagamento di debiti
 - Interventi dei soci

Esempi di uno squilibrio finanziario

	ACCETTABILE SE INVESTIMENTI REDDITIZI	SQUILIBRIO CRITICO TENDENTE STRUTTURALE	SQUILIBRIO CRITICO CON INADEMPIMENTI FISCALI
FLUSSO GESTIONE CORRENTE	450	175	175
INVESTIMENTI	- 1.800	- 50	- 50
<i>FLUSSO GESTIONE OPERATIVA</i>	- 1.350	125	125
PAGAMENTO IMPOSTE	- 105	- 105	-
SERVIZIO DEBITO	- 580	- 580	- 500
DIVIDENDI PAGATI	- 125	- 125	-
<i>FABBISOGNO/SURPLUS FINANZIARIO</i>	- 2.160	- 685	- 375
NUOVI FINANZIAMENTI	1.500	700	400
AUMENTO CAPITALE	700	-	-
<i>FLUSSO NETTO</i>	40	15	25



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



*Grazie
dell'attenzione*

*Fabio Landuzzi
Pirola Pennuto Zei & Associati*



GRAZIE PER AVER PARTECIPATO AL WEBINAR



Le **slide** sono liberamente **scaricabili**
accedendo al sito della nostra associazione www.adcrimini.it
(sezione "convegni" - sottosezione "webinar XXXXXXXX2")

Eventuali **quesiti scritti** da rivolgere al relatore Fabio Landuzzi
potranno essere inviati all'indirizzo e-mail: info@adcrimini.it

